

**FOGLIO INFORMATIVO**

**PICCOLO CREDITO  
 MUTUO CHIROGRAFARIO "PLAFOND CONFIDI"  
 CON PROVISTA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
 CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI  
 (Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

**n.01 – Aggiornato al 06.07.2021**
**1. Informazioni su GA.FI. S.C.p.A**

Confidi iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) al n. 90 Cod. 19559

<b>Denominazione e forma giuridica</b>	GA.FI. S.C.p.A.
<b>Codice fiscale</b>	80005110616
<b>Numero iscrizione Registro Imprese</b>	03152380618
<b>Sede legale</b>	Napoli - Galleria Umberto I°, 8 Palazzina NA2013/01
<b>Direzione Generale</b>	Caserta - Piazza Giacomo Matteotti, 45
<b>Codice REA</b>	NA n° 764310
<b>Data di costituzione</b>	1988
<b>Recapito telefonico</b>	0823.353500 / 081.7647967
<b>Indirizzo telematico / PEC</b>	info@garanziafidi.com   info@pec.garanziafidi.com
<b>Sito web</b>	www.garanziafidi.com

**INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

*Si precisa che il cliente, che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo od onere aggiuntivo.*

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da **GA.FI.**)

**Persona che entra in contatto con il Cliente:** \_\_\_\_\_

**Indirizzo:** \_\_\_\_\_

**Telefono:** \_\_\_\_\_ **Email:** \_\_\_\_\_

**Qualifica (da barrare)**

- agente in attività finanziaria, iscritto nell'elenco al n° \_\_\_\_\_  
 promotore finanziario, iscritto nell'elenco al n° \_\_\_\_\_  
 dipendente GA.FI.  
 dipendente/collaboratore di \_\_\_\_\_ ente  
 convenzionato con GA.FI. per la raccolta delle domande di garanzie  
 mediatore creditizio

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) \_\_\_\_\_

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- Guida Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- il presente foglio informativo.

Luogo e data, \_\_\_\_\_ Timbro e Firma Azienda \_\_\_\_\_

**Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni**

[www.garanziafidi.com](http://www.garanziafidi.com)  
[info@garanziafidi.com](mailto:info@garanziafidi.com)  
[info@pec.garanziafidi.com](mailto:info@pec.garanziafidi.com)

**Sede Legale:** Napoli – Galleria Umberto I, 8 – 80132 Tel 081.7647967  
**Direzione Generale e Sede Amministrativa:** Caserta – Piazza Giacomo Matteotti, 45 – 81100 Tel 0823.353500  
**Uffici Commerciali:** Campania (Avellino–Caserta–Napoli–Salerno) – Calabria (Cosenza–Lamezia Terme) – Lazio (Roma) – Puglia (Bari–Lecce)

**1**
**di 4**

## FOGLIO INFORMATIVO

### 2. Cos'è "PICCOLO CREDITO": un Mutuo Chirografario

Il mutuo chirografario è un finanziamento che comporta l'erogazione di una somma di denaro da parte di Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni (di seguito "GA.FI."), ad un prenditore (di seguito "Cliente"), dietro impegno di quest'ultimo a rimborsarla secondo le modalità concordate. Poiché GA.FI. concede il finanziamento a PMI, l'operazione descritta non si rivolge a Clienti consumatori. GA.FI, mediante il c.d. "Plafond Confidi" messo a disposizione dei Confidi Vigilati da Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. (di seguito CDP), può erogare operazioni di "piccolo credito" in favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti sul territorio nazionale.

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate mensili ad importo fisso comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto.

Il mutuo chirografario, per la sua particolare natura, non è garantito da ipoteca su immobili. Tuttavia, GA.FI. può, a suo insindacabile giudizio, richiedere al Cliente il rilascio di altri tipi di garanzia.

Al Cliente viene reso noto il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

La concessione avviene nella forma di **Mutuo a tasso fisso** che, anche se non consente di accedere ad eventuali riduzioni dei tassi di mercato, assicura, nel tempo, la conoscenza del preciso costo dell'operazione.

### 3. Rapporto associativo

GA.FI. eroga il Prodotto "Piccolo Credito" a valere sul plafond CDP, di norma, a favore delle PMI associate. Il costo per associarsi a GA.FI. va pagato una volta sola all'atto dell'iscrizione. È, inoltre, previsto il versamento di un contributo associativo annuo, finalizzato alla cooperazione per raggiungere lo scopo sociale. Tali voci di costo, sono le seguenti:

- ✓ **Quota sociale**  
Rapporto sociale come da Statuto **€ 250,00** pari a n. 250 azioni
- ✓ **Contributo associativo annuo**  
Rapporto sociale come da Statuto **€ 300,00**  
Il Contributo associativo annuo va corrisposto in via anticipata per l'intera durata del rapporto.

### 4. Principali caratteristiche e condizione economiche

Si tratta di mutui, con provvista fornita da CDP, assistiti obbligatoriamente dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 nella misura minima dell'80%, rilasciati anche nella forma del leasing finanziario e destinati ad investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione oppure a spese riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali oppure ad esigenze di capitale circolante.

Il "Piccolo Credito" a valere sul plafond CDP può essere concesso per un **importo massimo** di € 50.000,00.

La **durata** prevista è da 12 a 60 mesi.

Il piano di ammortamento è di tipo francese (a rate costanti) e prevede **rate mensili**.

Il **tasso fisso** è determinato in funzione del profilo di rischio assegnato al Cliente ed è compreso, tra il **3%** ed il **6%** come riportato nella seguente tabella:

Rating GA.FI.		Tasso interesse su base annua con garanzia diretta FdG* >= 80%
Aziende sane	AAA	3,0%
	AA	3,3%
Aziende equilibrate	A	3,6%
	BBB	4,0%
	BB	4,3%
Aziende vulnerabili	B	4,6%
	CCC	5,0%
	CC	5,5%
Aziende rischiose	C	6,0%
	D	Respinta d'ufficio

\* FdG = Fondo di Garanzia ex L.662/96

Il **TAEG Tasso Fisso massimo** è del 7,01%.

**FOGLIO INFORMATIVO**

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	
<b>TAEG Tasso Fisso: 5,95%</b>	
Calcolato con i seguenti dati: <b>Importo: € 50.000,00 - Durata: 5 anni - TAN: 5% - Rate: mensili - Ammortamento: francese con rate costanti</b>	
<b>Spese una tantum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>spese istruttoria 1%: € 500</b></li> <li>• <b>spese per imposta sostitutiva: € 125</b></li> <li>• <b>diritti di segreteria: € 50</b></li> <li>• <b>imposta di bollo: € 16</b></li> </ul>	<b>Spese periodiche:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>spese per incasso rata: € 5</b></li> </ul>
<b>Il limite massimo, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.</b>	

VOCE	COSTO
<b>Tasso di mora</b>	Tasso ammortamento + 200 punti base applicato all'importo totale delle rate scadute considerando l'anno civile (365 giorni)
<b>Diritti di segreteria</b>	€ 50 una tantum
<b>Imposta di Bollo</b>	€ 16
<b>Imposta sostitutiva</b>	0,25% sull'importo deliberato
<b>Istruttoria</b>	1%
<b>Informativa precontrattuale</b>	Gratuito
<b>Spese incasso rata</b>	€ 5
<b>Rinegoziazione</b>	0,50% su residuo
<b>Invio avviso scadenza</b>	Gratuito
<b>Spese certificazione interessi</b>	Gratuito
<b>Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi</b>	Gratuito
<b>Sollecito rimborso rate scadute</b>	Gratuito
<b>Commissione rinuncia mutuo deliberato</b>	1,50% sull'importo deliberato
<b>Spesa per dichiarazione consistenza rapporti</b>	Gratuito
<b>Spese invio diffida</b>	Gratuito
<b>Attestazione pagamento</b>	Gratuito
<b>Spese dichiarazione consistenza credito/debito</b>	Gratuito
<b>Commissione estinzione anticipata</b>	Non prevista
<b>Spese relative alle comunicazioni di cui all'art. 118 TUB e surrogazione/portabilità</b>	Non prevista
<b>Altre spese</b>	Imposta sostitutiva

In caso di mancato perfezionamento dell'operazione per cause imputabili al Cliente, è dovuto l'importo di € 300,00 a copertura delle spese sostenute da GA.FI. nei confronti del garante pubblico, nel rispetto della Parte IV paragrafo D.2 delle "Disposizioni Operative" del Fondo di Garanzia ex L.662/96.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108 del 7 marzo 1996), relativo ai mutui chirografari, può essere consultato presso una delle filiali di GA.FI. oppure sul sito [www.garanziafidi.com](http://www.garanziafidi.com)

## FOGLIO INFORMATIVO

### Commissioni per intervento in garanzia diretta

Trattandosi di operazione assistita da garanzia diretta del Fondo di Garanzia ex L.662/96, il Cliente verserà, ove dovute, le commissioni una tantum previste e dovute secondo le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, volta per volta vigenti.

### 5. Principali condizioni contrattuali

- 5.1 **Garanzie collaterali**  
Il Cliente ha l'obbligo di prestare a GA.FI., se richieste, idonee garanzie collaterali.
- 5.2 **Cessione del credito a garanzia**  
GA.FI. non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dai finanziamenti erogati con la provvista di CDP che dovranno essere, obbligatoriamente ceduti in garanzia a CDP con relativa accettazione della cessione da parte del Cliente e/o degli eventuali garanti.
- 5.3 **Controversie e foro competente**  
Il Cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti di GA.FI.  
Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).  
Preliminarmente, si possono sempre seguire le procedure previste al punto 6 (Reclami).
- 5.4 **Diritto di recesso**  
Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso dal contratto di finanziamento previo pagamento di quanto dovuto a GA.FI.
- 5.5 **Tempi massimi di chiusura del rapporto**  
Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di GA.FI., strumentali all'estinzione del rapporto.

### 6. Reclami

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di GA.FI. per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami di GA.FI. - presso l'Ufficio Contenzioso - in Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100 - Caserta) o per via telematica (info@pec.garanziafidi.com e/o reclami@garanziafidi.com).

GA.FI. deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Nel caso in cui GA.FI. dia ragione al Cliente, comunica a quest'ultimo i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia; laddove la risposta al reclamo sia negativa, essa dovrà essere adeguatamente motivata.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all' **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a GA.FI.

GA.FI. mette a disposizione del Cliente - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ABF. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, GA.FI. e/o il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

### Legenda

- **Fondo di Garanzia per le PMI:** è il Fondo pubblico di garanzia istituito dalla Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a).
- **Istruttoria:** sono le pratiche e le formalità necessarie a GA.FI. per determinare il merito creditizio del Cliente al fine della erogazione del mutuo.
- **Piano di ammortamento:** piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
- **Piano di ammortamento "francese":** è un metodo di calcolo del piano di ammortamento che prevede una rata di importo costante comprendente una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
- **PMI (Piccola e Media Impresa):** si intendono le imprese che rientrano in una delle seguenti definizioni:
  1. Imprese che, tenuto conto dei rapporti associativi e di collegamento instaurati al momento della sottoscrizione dell'intervento a garanzia, hanno meno di 250 occupati (primo requisito), e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (secondo requisito) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, Pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003);
  2. Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e il cui capitale non è detenuto direttamente e/o indirettamente per più del 25% da altra impresa. Per le imprese il cui capitale è detenuto per più del 25% da un'altra impresa, il totale dei dipendenti in aggregato con riferimento al gruppo non deve superare il numero di 250 (definizione della Banca Europea degli Investimenti).
- **Tasso annuo effettivo globale (TAEG):** Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio, spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'ammontare esatto verrà indicato nel documento di sintesi.
- **Tasso di interesse nominale annuo:** Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse, quale compenso del capitale prestato, e quest'ultimo.
- **Tasso di mora:** Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
- **Tasso effettivo globale medio (TEGM):** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura (art. 2 Legge n. 108 del 7 marzo 1996) relativo ai contratti di finanziamento.